



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Rifiuti

N.Reg. 225 del 21/08/2023

Treviso, 21/08/2023

Oggetto: DITTA NUOVA RECYCLING SRL - NERVESA DELLA BATTAGLIA - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - D.LGS. 152/06, L.R. 3/2000 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE D.G.P. 406 DEL 14/12/2015 E SS.MM.II. (EX BETON CANDEO SRL) - .

IL DIRIGENTE

VISTA la DGP n. 406 del 14/12/2015, con la quale la ditta Beton Candeo Srl, P.IVA 00225290287, è stata autorizzata alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti fino al 14/12/2025, presso il sito di cava denominato S. Agostino, in località Bidasio, via Foscarini s.n. in comune di Nervesa della Battaglia, su un'area catastalmente identificata al foglio n. 33, mapp.li 166 e 165p, nonchè allo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di disoleazione con recapito sulla trincea drenante appositamente realizzata a piano campagna, da considerarsi suolo a tutti gli effetti;

RICHIAMATO il DDP n. 28 del 19/02/2019 con il quale, sulla base del parere positivo espresso dal Comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale, è stata riesaminata la soprarichiamata DGP n. 406/2015, per alcune modifiche richieste dalla Ditta in fase di realizzazione del progetto approvato;

RICHIAMATO il DDP n. 518 del 23/12/2019, con il quale sono stati modificati i provvedimenti di cui sopra, approvando la sostituzione di un macchinario e l'eliminazione del codice EER 170302 dall'elenco dei rifiuti trattabili presso l'impianto, per mancata presentazione nei termini dell'adeguamento richiesto dal DM n. 69 del 28/03/2019;

VISTI il Certificato di regolare esecuzione delle opere, assunto al prot. n. 67511 del 31/10/2019 e il Collaudo funzionale dell'impianto, assunto al prot. n. 15439 del 18/03/2020;

RICHIAMATO il DDP n. 193 del 28/05/2020, con il quale sono state apportate modifiche alla DGP n. 406 del 14/12/2015 a seguito del collaudo funzionale;





RICHIAMATO il DDP n. 263 del 29/08/2021 con il quale è stata approvata una variante progettuale e concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività identificata come R11, finalizzata al recupero di un quantitativo di aggregati riciclati non aventi la qualifica di EoW;

RICHIAMATO il DDP n. 310 del 16/09/2021, con il quale la Ditta è stata autorizzata al reintegro del codice EER 170302, a seguito dell'adeguamento ai criteri richiesti dal D.M. n. 69 del 28/03/2019 nell'elenco dei rifiuti trattabili all'impianto e sostituito l'Allegato tecnico, ad oggi vigente;

RILEVATO che i mappali interessati dal sedime dell'impianto e relative aree di pertinenza, a seguito di successivi frazionamenti catastali dei mapp.li 166 e 165p, sono ad oggi i seguenti: 204 parte - 270 - 271 - 272 - 273 - 206 - 208 - 210 - 211 - 212 del Foglio 33;

VISTA la domanda presentata in data 16/06/2022, assunta al prot. n. 34399, con cui la ditta Beton Candeo Srl ha richiesto l'autorizzazione alla modifica del sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale destinato all'attività di recupero rifiuti;

PRESO ATTO che la modifica consiste nell'implementazione del disoleatore esistente con una nuova sezione di filtrazione in grado di trattare le sole acque meteoriche di prima pioggia in uscita dal depuratore esistente, nonché nello spostamento del pozzetto fiscale a ridosso della vasca di rilancio;

RILEVATO che la modifica proposta non comporta alcun carico supplementare al depuratore, né alcun aumento dei quantitativi delle acque da trattare in quanto non sono aumentate le superfici di dilavamento soggette al trattamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49 della LR 33/1985, spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla modifica dell'impianto e che questa costituisce anche autorizzazione allo scarico;

RITENUTO che il sistema di trattamento delle acque meteoriche del piazzale destinato all'attività di recupero rifiuti così come modificato per effetto degli interventi proposti, sia conforme a quanto richiesto dall'art. 39 comma 1 delle NTA del PTA;

CONSIDERATO che nel recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 per le sostanze definite "Oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della ditta, mediante le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015 e con le modalità indicate nel presente provvedimento;

VISTA l'istanza della ditta Nuova Recycling Srl (P.IVA 05542480289) con sede legale in via Prima strada 35/C, a Padova, pervenuta in data 15/06/2023, assunta al prot. n. 35623, per la voltura delle autorizzazioni in capo a Beton Candeo Srl, a seguito della costituzione di una nuova Società, con





conferimento in natura del ramo d'azienda organizzato per l'attività di recupero dei rifiuti, senza modifiche alle attività di cui alle autorizzazioni vigenti;

VISTA la documentazione pervenuta con nota del 15/06/2023, assunta al prot. n. 35623 e con nota del 07/08/2023, assunta al prot. n. 47431;

VISTA la nota della ditta Nuova Recycling Srl del 15/06/2023, prot. n. 35623, con cui comunica la volontà di subentrare alla ditta Beton Candeo Srl nel procedimento di modifica del trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, secondo la documentazione acquisita agli atti in data 16/06/2022;

DATO ATTO che la precedente ditta Beton Candeo Srl ha prestato le seguenti garanzie finanziarie:

- Polizza Fideiussoria n. 1536244 rilasciata da Elba assicurazioni in data 23/10/2019 per un importo garantito pari ad euro 113.575,00 (centotredicimilacinquecentosettantacinque/00);
- Polizza di ripristino ambientale n. 2302860 rilasciata da Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur, in data 08/10/2020, somma garantita euro 349.306,00 (trecentoquarantanovemilatrecentosei/00);

RITENUTO che la ditta Nuova Recycling Srl debba trasmettere nuove polizze fideiussorie conformi alle vigenti disposizioni in materia e al presente provvedimento ovvero appendice di recepimento del presente provvedimento di voltura.

VISTE le relazioni istruttorie del 31/07/2023, predisposta dall'U.O. Gestione dei Rifiuti, e del 26/07/2023, predisposta dall'U.O. Gestione delle Acque;

RITENUTO di volturare le seguenti autorizzazioni: DDP n. 406/2015, DDP n. 28/2019, DDP n. 518/2019, DDP n. 193/2020, DDP n. 263/2021 e DDP n. 310/2021 alla ditta Nuova Recycling Srl e di modificare l'Allegato Tecnico del DDP 310/2021 relativamente alla SEZIONE D. SCARICHI IDRICI;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca da bollo con codice identificativo n. 01201799124192 del 26/04/2023;

VISTI il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 3/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i., la deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA





ART. 1 - La ditta Nuova Recycling Srl, P.IVA 05542480289 e sede legale in comune di Padova (PD) via Prima strada 35/C, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti catastalmente individuato al foglio n. 33, mapp. 204 p, 271, 272, 273, 206, 208, 210, 211, 212. La presente autorizzazione ha validità fino al **14/12/2025**. L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non sia valido il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto e qualora non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento, fatte salve diverse indicazioni della Amministrazione provinciale.

ART. 2 - La ditta Nuova Recycling Srl è altresì autorizzata alla realizzazione del progetto di modifica dell'impianto di disoleazione per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dell'area impermeabilizzata destinata al conferimento, messa in riserva, lavorazione dei rifiuti e al deposito del materiale in attesa di cessare la qualifica di rifiuto, nonché al transito dei mezzi. L'avvio dell'impianto di depurazione, così come approvato con il presente provvedimento, è subordinato alla presentazione alla Provincia del certificato di regolare esecuzione dell'opera, firmato dal Direttore dei lavori.

ART. 3 - La SEZIONE D. SCARICHI IDRICI dell'Allegato Tecnico al DDP n. 310 del 16/09/2021 è così modificata e sostituita:

“14. Per l'individuazione dei punti di scarico e delle reti si fa riferimento alla Tavola 6S Tris di giugno 2022, allegata all'istanza assunta al prot. n. 34399/2022.

15. La ditta è altresì autorizzata allo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle due linee di trattamento, con recapito sul suolo mediante trincea drenante realizzata a piano campagna, alle seguenti condizioni:

a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 2, allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare gli “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere assenti, cioè in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche sotto riportate;

b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:

- semestrale sul refluo in uscita dalla linea di trattamento delle acque meteoriche di “prima pioggia” (pozzetto di campionamento denominato P1), per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, rame, zinco, tensioattivi totali, idrocarburi totali e*





“oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti”. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta;

- *annuale sul refluo in uscita dalla linea di trattamento delle acque meteoriche “successive alla prima pioggia” (pozzetto di campionamento denominato P2), per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro e idrocarburi totali e “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti”*

Gli “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere intesi come l'insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione, possono essere rilevati mediante GC-FID su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C20) e il n-tetracontano (C40).

Per la determinazione dei parametri “idrocarburi totali” e “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere impiegate le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015.;

- d) i referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;*
- e) gli scarichi delle due linee di trattamento devono essere accessibili all'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con una capacità di almeno 50 L e, comunque, idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore;*
- f) il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione, vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volti a impedire spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo;*
- g) è vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, nonché nell'impianto di depurazione, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione;*
- h) qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione e degli scarichi deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione;*
- i) le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione;*





j) gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente;

k) la ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli alla tenuta idraulica della superficie impermeabilizzata del piazzale, alle vasche, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente."

ART. 4 - Rimane valido quant'altro previsto dal DDP n. 406 del 14/12/2015, così come modificato dal DDP n. 28 del 19/02/2019, dal DDP n. 518 del 23/12/2019, dal DDP n. 193 del 28/05/2020, dal DDP n. 263 del 29/08/2021 e dal DDP. n. 310 del 16/09/2021, non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 5 - La Ditta deve provvedere tempestivamente alla trasmissione delle nuove polizze fideiussorie conformi alle vigenti disposizioni in materia ovvero di appendici di subentro della Ditta stessa alle garanzie finanziarie vigenti, recependo il presente provvedimento, fermo ed invariato il resto, la cui efficacia è subordinata all'accettazione da parte di questa Amministrazione. L'Amministrazione provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 6 - La Ditta, all'atto dell'avvio dell'esercizio dell'attività volturata, deve prendere in carico, nel registro di carico e scarico, i rifiuti presenti presso il sito e trasmettere a questa Amministrazione una comunicazione con indicati i quantitativi.

ART. 7 - La Ditta deve, inoltre, provvedere alla volturazione di tutti gli atti, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, certificazioni in capo ad altri Enti inerenti all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti.

ART. 8 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 9 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.





ART. 10 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione, allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 11 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 12 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'impianto, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 13 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 14 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia).

ART. 15 - Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all' U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 16 - Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

